



**COMUNE DI CALANGIANUS**  
 Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 39 DEL 08-04-2026**

**Oggetto: COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO IN SARDEGNA. DETERMINAZIONE DEFINITIVA "FONDO RISORSE DECENTRATE 2025" CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

L'anno duemilaventisei , il giorno otto , del mese di aprile , alle ore 12:00 nella casa Comunale, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale presieduta dal Fabio Albieri nella sua qualità di **SINDACO** e con l'intervento dei Sigg.:

<b>Fabio Albieri</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>	<b>in</b>
		<b>videoconferenza</b>	
<b>Beatrice Manca</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>	<b>in</b>
		<b>videoconferenza</b>	
<b>Claudio Bellu</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	<b>in</b>
		<b>videoconferenza</b>	
<b>Matilde Luciano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	<b>in</b>
		<b>videoconferenza</b>	
<b>Pier Mario Melis</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	<b>in</b>
		<b>videoconferenza</b>	

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario Comunale Silvano Arru.

**Visti:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000).
- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa...”*;
- l'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale *“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”*;
- il CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022;
- la legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;
- l'art. 23 del D. lgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale norma abroga il comma 236 del Legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;
- la parte normativa del CCDI del 2022 per il triennio 2019/2021;

**Dato atto** che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

**Precisato** che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

**Evidenziato** che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

**Dato atto** che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

**Considerato** che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

**Evidenziato** che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa;

**Considerato** che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

**Atteso che:**

- il Comune di Calangianus ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;

**Ribadito** che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

**Richiamati:**

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

- l'art. 8 del CCNL 16.11.2022 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

**Dato atto che:**

- l'art. 8 del CCNL del 16.11.2022 prevede che il CCDI abbia durata triennale per tutte le materie previste dall'art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta n. 135 del 23/12/2025 con la quale si Autorizza alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica anno 2025.

**Dato atto** che, con Determinazione del Servizio Finanziario n. 46 del 24/03/2026 è stato rideterminato il fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022), al fine di poter Utilizzare le risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge Regionale n. 28/2025, in seguito ai chiarimenti forniti dalla Regione Sardegna in merito all'utilizzo delle risorse assegnate nell'esercizio 2025 agli enti locali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 65/32 del 2025, per il finanziamento del salario accessorio mediante contrattazione decentrata integrativa;

**Preso atto:**

- delle risorse trasferite all'ente in misura di € **20.284,64** dalla Regione Sardegna per l'attuazione del Comparto Unico del Pubblico Impiego in Sardegna, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/2024 e della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6591 del 12.12.2024 e accertate dall'ente nel corso del 2025;
- della delibera di Giunta Comunale n. 142 del 31/12/2025 con cui si è presa atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024 e della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6591 del 12.12.2024 di riparto delle somme stanziata a favore del Comune di Calangianus e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti e fornito gli indirizzi specifici alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'assegnazione delle risorse stanziata dalla R.A.S. e per l'integrazione del Fondo delle Risorse Decentrate parta variabile - Anno 2025 al personale del Comune di Calangianus;
- della rideterminazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022). Adeguamento ex legge regionale n.18/2023 e deliberazione attuativa della giunta regionale n. 36/2024, avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 46 del 24/03/2026
- dei dubbi interpretativi emersi in relazione alla corretta imputazione delle somme all'interno del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025;
- delle Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sardegna n. 218 e 219 del 15/10/2025 che su sollecitazione di alcuni comuni sardi ha fornito precise indicazioni sulla natura del trasferimento e sulla collocazione all'interno del Fondo per la Contrattazione Decentrata, stabilendo che la fattispecie ricade nelle ipotesi di deroga ai limiti di

spesa per il trattamento accessorio delineate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, trattandosi di risorse etero-finanziate con specifico vicolo di destinazione alla parte variabile del fondo per la retribuzione accessoria e che sono riservate alla sfera di discrezionalità dell'Ente le attività inerenti alla costituzione e all'incremento del Fondo, che rientrano nell'attività gestionale caratteristica dell'Amministrazione comunale;

- dei chiarimenti forniti dalla Regione Sardegna in merito all'utilizzo delle risorse assegnate nell'esercizio 2025 agli enti locali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 65/32 del 2025, per il finanziamento del salario accessorio mediante contrattazione decentrata integrativa;

**Preso atto**, pertanto, che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica, nominati con deliberazione di G.C. n. 130 del 20/09/2023, le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, siano utili per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate aggiuntive destinate in bilancio per il personale, nella parte "risorse variabili", e conseguentemente per l'avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l'utilizzo delle stesse per l'anno 2025;

**Ritenuto**, inoltre, necessario provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ambito del vigente CCDI utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;

**Ritenuto**, anche alla luce della recente Legge regionale 09 ottobre 2025, n.28, ed in particolare dell'art. 19, che la finalità del Comparto unico del pubblico impiego del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sia la graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali, senza alterare le differenziazioni degli inquadramenti giuridici ed economici dei dipendenti, già collocati in Aree per espressa previsione del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

**Attesa**, pertanto, la necessità di fornire alla delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:

- *provvedere alla ripartizione delle risorse in oggetto frutto del trasferimento dalla Regione Sardegna per l'attuazione del Comparto Unico del Pubblico Impiego in Sardegna a tutto il personale dipendente compreso quello incaricato di Elevata Qualificazione in servizio nell'anno 2025 con differenziazione degli importi in base agli inquadramenti retributivi di ciascuno;*

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- I vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi e favorevoli

**DELIBERA**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di fornire alla Delegazione di Parte Pubblica gli indirizzi specifici per l'assegnazione delle risorse trasferite all'ente in misura di € **20.284,64** dalla Regione Sardegna per l'attuazione del Comparto Unico del Pubblico Impiego in Sardegna, - Anno 2025, *stabilendo che vengano ripartiti a tutto il personale dipendente, compreso quello incaricato di Elevata Qualificazione, in servizio nell'anno 2025 con differenziazione degli importi in base agli inquadramenti retributivi di ciascuno;*
2. Di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo parte economica - 2025.
3. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Presidente della delegazione trattante, alla RSU ed alle OO.SS. che hanno sottoscritto il vigente CCNL.
4. Di Dichiarare il presente atto, con separata votazione e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
Data: 03-04-2026

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Lucia Anna Giua

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
Data: 03-04-2026

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Lucia Anna Giua

**Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto**

**Fabio Albieri**

**Silvano Arru**

\_\_\_\_\_  
(Il Presidente)

\_\_\_\_\_  
(Segretario Comunale)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)**

Calangianus, li 08-04-2026

Il Segretario Comunale  
Silvano Arru

\_\_\_\_\_  
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*